

Strumento di salvaguardia provvisorio sui prodotti dalla Cina
Guida pratica al [Reg. \(CE\) 427/2003](#)

1. Perché uno strumento di Salvaguardia ad hoc per la Cina?

Il 2001 ha sancito l'entrata ufficiale della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Tale passo implica che progressivamente la Cina dovrà eliminare tutte le barriere doganali verso i prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi membri dell'OMC, e viceversa. Pertanto, l'UE nell'arco di pochi anni dovrà rendere i propri mercati accessibili per le esportazioni dalla Cina.

Quindi, se da una parte la Cina costituisce un immenso bacino di consumo per i nostri prodotti, dall'altra l'economia cinese rappresenta sicuramente una potenza industriale di primissimo piano nella concorrenza internazionale. Per rendere il processo di globalizzazione dell'economia graduale e meno traumatico, il protocollo di accesso all'OMC ratificato dalla Cina prevede un periodo di 12 anni durante il quale i Paesi membri del OMC possono, nel corso del processo di liberalizzazione verso i prodotti cinesi, adottare misure di salvaguardia transitorie per difendere specifici settori dell'economia che possano entrare in grave crisi a seguito dell'improvvisa apertura alla concorrenza cinese. Il Consiglio dell'UE ha così approvato il 28 gennaio 2003 lo strumento¹ di salvaguardia verso la Cina, il cosiddetto TPSSM (Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism). Tale strumento consente di difendere le imprese comunitarie attraverso l'introduzione di dazi di salvaguardia e quote ovvero attraverso altri tipi di soluzioni negoziate con la Cina, quali per esempio restrizioni volontarie alle esportazioni.

[1] Il Reg. 427/2003 è complementare al Reg. 3285/94, che prevede la Salvaguardia verso tutti gli altri membri OMC, e al Reg. 519/94, che applica la salvaguardia ai Paesi non membri dell'OMC.

2. Chi può ricorrere a questo strumento e quando?

Possono ricorrere al TPSSM tutti i produttori comunitari, ad eccezione delle imprese che producono prodotti tessili e altri prodotti che sono già regolamentati nei confronti della Cina con sistemi di quote. Sono esclusi quindi i seguenti settori:

- calzature, porcellane e vasellame, fino al 2005²
- Tessili (sia le fibre naturali che sintetiche), per i quali è in vigore il reg. 3030/93 che si applicherà al settore tessile fintantoché saranno in vigore accordi di auto-limitazione con la Cina.³

Le imprese possono richiedere l'attivazione di salvaguardie contro la Cina in uno specifico settore dell'economia quando si verifica uno dei seguenti presupposti:

Presupposto a) (Misure di salvaguardia) Il mercato UE è in crisi o a rischio di crisi a causa dell'incremento di importazioni *dalla Cina di prodotti simili o direttamente competitivi con i nostri*. In tal caso è necessario appurare che:

1. le importazioni dalla Cina crescono rapidamente e
2. tali importazioni sono causa di danno materiale o minaccia di danno materiale per l'industria comunitaria.⁴

Per analizzare queste 2 condizioni la Commissione esamina:

- il trend delle importazioni (deve essere visibile un sostanziale incremento dalla Cina);
- l'effetto di queste importazioni sull'industria comunitaria produttrice dei prodotti oggetto di indagine (deve esistere un pregiudizio dell'industria comunitaria);
- l'effetto di queste importazioni sui prezzi dei prodotti europei esaminati.

Presupposto b) (Misure anti-diversione) Il mercato UE è perturbato o a rischio di grave perturbazione a causa della diversione dei commerci di un determinato prodotto dovuto alle misure di difesa commerciale adottate da un paese terzo membro del WTO oppure a misure di restrizione volontaria delle esportazioni adottate dalla Cina stessa. In tal caso è necessario appurare che:

- La quota di import cinese in Europa cresce o minaccia di crescere; e
- tale aumento di importazioni dalla Cina è causato da misure restrittive al commercio internazionale applicate dalla Cina o da altro paese extra comunitario.

Per analizzare queste 2 condizioni la Commissione esamina:

- il trend delle importazioni dalla Cina (deve essere visibile l'aumento della quota di mercato cinese nell'UE);
- il tipo di provvedimento di difesa commerciale adottato dalla Cina o da altri membri dell'OMC;
- nesso di causalità tra aumento delle quote cinesi e misure di difesa adottate;
- situazione del mercato UE (analisi della domanda e offerta)
- Flussi di esportazione del prodotto in esame dalla Cina verso il Paese che adotta le misure restrittive.

[2] Dal 1.1.2005 cadranno definitivamente i contingenti cinesi su tali prodotti, quindi da tale data questi settori ricadranno nella portata del Reg. 427/2003.

[3] Vedi Appendice 1 per una descrizione operativa. Il [Reg. 138/2003](#) introduce una salvaguardia specifica verso i prodotti tessili dalla Cina, con ciò integrando il Reg. 427/2003 sulla salvaguardia generale verso la Cina. Il regolamento 138/2003 può dunque essere invocato in alternativa (ma non cumulativamente) al regolamento TPSSM per richiedere misure di salvaguardia specifiche verso importazioni di tessili dalla Cina. Tale regolamento settoriale (138/2003) varrà fino al 31.12.2008, quindi dal 2009 anche il settore tessile cinese ricadrà nel TPSSM.

[4] Il requisito del danno materiale (materiale injury) è più semplice da dimostrare del danno grave (serious injury), previsto dal regolamento generale sulle salvaguardie 3285/94. Sembra questo un indice a favore di una sua applicazione più decisa rispetto alle salvaguardie ordinarie erga omnes, applicate solo una volta, nel marzo 2002, in risposta ai superdazi USA sull'acciaio.

3. Come funziona il TPSSM? (procedure e tempi).

a) Avvio della procedura di difesa.

La richiesta proviene da uno Stato Membro, o la Commissione avvia autonomamente la procedura. L'industria nazionale (o comunitaria) deve fornire allo Stato Membro (o a più Stati Membri) prove evidenti del rapido aumento del flusso di importazione di un determinato prodotto dalla Cina e dei relativi effetti sui prezzi nonché del danno subito dell'industria comunitaria (sono necessari dati e prove). Lo Stato Membro a sua volta potrà adire la Commissione per l'indagine. E' importante ricordare che il supporto probatorio allegato alla richiesta di apertura di un'indagine deve riferirsi all'industria comunitaria nel suo complesso e non ai singoli produttori nazionali. A questo punto la Commissione pubblica l'avviso di apertura dell'indagine, e chiarisce il termine previsto per le parti interessate per intervenire. E' questo il momento in cui tutti gli operatori interessati (produttori, utilizzatori, distributori, importatori ecc...) potranno presentare le proprie osservazioni (comprovate da idonea documentazione) ai Servizi Comunitari.

b) Inchiesta.

L'inchiesta dei Servizi della Commissione verte sull'esistenza di uno dei 2 presupposti (a e b) ed esamina il trend delle importazioni, il danno dell'industria, la diversione dei traffici commerciali. Viene utilizzato un periodo di investigazione (IP) specificato dai Servizi della Commissione (informazioni relative al periodo successivo all'IP non sono di norma considerate). La Commissione può chiedere dati agli Stati Membri. Governo Cinese e parti interessate possono essere sentiti dalla Commissione previa richiesta scritta che documenti il loro effettivo coinvolgimento nell'inchiesta (utilizzatori, importatori, produttori ecc...).

Tempi: entro 9 mesi dall'avvio si deve concludere l'inchiesta. In casi eccezionali (documentati dalla Commissione) si può prolungare di 2 mesi, ma deve essere pubblicata la proroga sulla GUCE.

c) Misure provvisorie.

La Commissione, qualora sussistano circostanze critiche tali che ogni indugio causerebbe danni irreparabili all'industria UE, può adottare misure provvisorie. In ogni caso deve essere appurato:

- il danno (o la sua imminente minaccia) e

- la necessità di intervenire nell'interesse della Comunità.

La Commissione adotta le misure provvisorie, dopo una consultazione nel comitato con gli Stati Membri .⁵

Se è uno Stato membro a chiedere l'intervento immediato la Commissione deve decidere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta .⁶

Durata e forma delle misure provvisorie: Durano massimo 200 giorni e hanno la forma di dazi, quote o contingenti tariffari.

d) Chiusura del procedimento.

Se le misure risultano superflue, la Commissione chiude il procedimento, se non ci sono obiezioni nel comitato consultivo. Nel caso, invece, in cui il Comitato Salvaguardie si opponga alla chiusura del procedimento, la Commissione invia al Consiglio la proposta di chiusura corredata da una relazione. Il Consiglio può decidere diversamente entro 1 mese (voto a maggioranza qualificata). In caso di inerzia, se il Consiglio non decide diversamente entro un mese, il procedimento è chiuso.

e) Applicazione delle misure definitive.

Quando dall'analisi delle informazioni ricevute si evidenzia l'esistenza delle condizioni di applicazione delle misure, la Commissione provvede a richiedere consultazioni con il Governo Cinese. Qualora entro 60 giorni dalle consultazioni, non si giunge a soluzioni soddisfacenti, si riunisce il Comitato consultivo per discutere le misure definitive.

- La Commissione può decidere l'imposizione di misure definitive. Se le misure sono richieste da uno stato membro, la Commissione deve pronunciarsi entro 5 giorni. In prima istanza, quindi, il potere di imporre le misure è in capo alla Commissione: ogni decisione presa a favore dell'istituzione di misure, è in ogni caso comunicata al Consiglio.
- Qualsiasi Stato Membro può deferire tale decisione, ove non la condivide, al voto del Consiglio entro 1 mese dalla decisione della Commissione, e il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata se confermare, modificare o abrogare la decisione.
- In caso di inerzia, se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione entro 3 mesi dal deferimento, la decisione della Commissione è abrogata.⁷

Durata e forma delle misure definitive: Le misure durano 4 anni massimo eccetto proroghe che possono verificarsi a seguito di riesami. Le misure devono essere eliminate prima dei 4 anni se le cause che le determinano vengono meno (le misure anti-diversione devono essere ritirate entro 30 giorni dalla scadenza del provvedimento che ha scatenato la diversione dei traffici). In generale la forma sarà, come per le misure provvisorie, dazi e/o quote, ma altri tipi di misure sono possibili.

f) Riesami.

Una misura di salvaguardia può ottenere una proroga se, in vista dello scadere, si dimostra che:

- la perturbazione del mercato persiste e la continuazione delle misure é necessaria a prevenire o a porre rimedio;
- l'industria comunitaria ha avviato adeguamenti per migliorare lo stato di crisi (altrimenti, se persiste lo stato di crisi senza adeguamenti, le misure non servono a nulla e vanno eliminate).

Invece le misure anti-diversione vengono sottoposte a riesame quando il Paese che ha provocato l'alterazione del mercato modifica i provvedimenti all'origine della diversione.

Durante il periodo di validità delle misure contro la Cina si riuniscono periodicamente delle consultazioni tra Commissione e Stati Membri per verificare gli effetti delle misure in vigore e l'eventuale necessità di mantenere o eliminare i dazi o le quote.

g) Sospensione.

Nell'interesse della Comunità le misure adottate possono essere sospese per 9 mesi, previa consultazione del Comitato. La sospensione può essere prorogata al massimo di un altro anno da una decisione del Consiglio (maggioranza semplice) su proposta della Commissione. La sospensione deve essere motivata da circostanze del mercato che sono temporaneamente cambiate e tali che una sospensione non generi danni all'industria UE. La sospensione può essere in ogni momento revocata previa consultazione del comitato.

 [5] In casi di urgenza estrema la Commissione adotta le misure solo informando gli Stati Membri. In tal caso la consultazione deve avvenire entro 10 giorni dopo l'entrata in vigore delle misure.

[6] Il Consiglio può annullare ogni decisione presa dalla Commissione entro 3 mesi (voto a maggioranza qualificata).

[7] Sono previste misure regionali, ma hanno carattere eccezionale e temporaneo. La Commissione le può approvare in estrema ratio, allorché non vi sia altra via per tutelare un danno localizzato solo in uno o più Stati Membri. Naturalmente la misura ha scarsa probabilità di applicazione vista l'integrazione del mercato comune comunitario.

4. Il rapporto con la Commissione e la portata dello strumento .

Anche se formalmente le imprese non possono fare ricorso direttamente alla Commissione (di fatto queste possono far sì che sia questa ad avviare l'indagine, qualora non trovino l'appoggio di uno stato membro), quest'ultima mantiene in genere un rapporto stretto con le imprese e può effettuare delle visite ispettive volte ad acquisire dati e informazioni per verificare la situazione del mercato, il trend delle importazioni, i prezzi, lo stato dell'industria. Sono coinvolti dalle visite tutti gli operatori interessati, le imprese comunitarie, le associazioni, gli utilizzatori del prodotto in esame e gli importatori. Anche operatori di Paesi Terzi possono essere oggetto di indagine, previo consenso dei governi locali e delle parti.

In ogni caso la Commissione gode di potere centrale, in quanto depositaria del potere di condurre l'indagine e di applicare le misure provvisorie e le definitive (ove non intervenga il deferimento al Consiglio). Gli Stati Membri giocano invece il delicatissimo ruolo della presentazione dei ricorsi e dell' appoggio alle imprese nazionali che chiedono le salvaguardie. Appoggio non solo politico, in seno al relativo Comitato, ma anche tecnico, in quanto possono coadiuvare l'impresa nel reperimento dei dati sui flussi commerciali indispensabili all'avvio dell'indagine. In questo settore è indispensabile una stretta cooperazione tra i soggetti interessati (imprese, Ministero Attività Produttive, Agenzia Dogane) per ottimizzare il rapporto con la Commissione e o per trovare sinergie con gli altri Stati Membri.

E' tuttavia essenziale sottolineare che l'interesse tutelato non fa capo al singolo operatore né al singolo Stato Membro, ma sempre all' industria comunitaria. La conseguenza pratica è la necessità di coordinare in modo orizzontale il settore da difendere cercando un appoggio negli altri stati membri da parte delle imprese dello stesso settore produttivo. Tale risultato si può ottenere tramite l'intervento attivo delle competenti federazioni comunitarie rappresentative delle associazioni nazionali. Il requisito sopra descritto del danno materiale deve quindi essere verificato a livello comunitario, condizione senza la quale la commissione non avvierà l'indagine e gli Stati Membri non le forniranno appoggio.

E' presto per ipotizzare quale sarà la concreta attuazione del TPSSM. Finora la Comunità Europea ha adottato misure di salvaguardia solo in funzione anti-diversione, in risposta alle misura USA sull' acciaio del marzo 2002, ed ha mostrato una certa ritrosia verso lo strumento salvaguardia (che colpisce il commercio cosiddetto "leale") a vantaggio di misure antidumping ed antisovvenzioni (che riequilibrano il commercio cosiddetto "sleale"). L'introduzione del TPSSM, con i suoi requisiti più flessibili (in particolare la possibilità di colpire esclusivamente le importazioni in provenienza dalla Cina) ed il suo processo decisionale peculiare, nonché l'allargamento dell'UE a partire dal 2004, a paesi che sono forti utilizzatori delle misure di salvaguardia, potrebbero indicare un'inversione di tendenza.

Appendice 1: Clausola speciale di salvaguardia per i prodotti tessili e per i capi d'abbigliamento (procedure e tempi)

Tra i requisiti e le condizioni dell'adesione della Cina all'OMC vi è anche una clausola di salvaguardia specifica, valida fino al 31 dicembre 2008, concernente le importazioni dalla Cina verso un Paese membro dell'OMC di prodotti tessili e capi di abbigliamento disciplinati dall'Accordo sui Tessili e l'Abbigliamento (ATA).

a) Avvio della procedura di consultazioni

Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari dalla Cina rischiano di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, a causa di distorsioni di mercato, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, avvia consultazioni con la Cina, al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni.

Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni di tale richiesta, contenente i dati aggiornati, comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato ed il ruolo svolto in tale circostanza dai prodotti cinesi.

b) Durata delle consultazioni

Le consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e non possono durare più di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

c) Effetti dell'avvio della procedura di consultazione

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede a mantenere le spedizioni dei prodotti oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5% (6% per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

d) Misure adottate

Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni.

Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni, alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità.

I limiti quantitativi restano in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se alla fine dell'anno mancano tre mesi o meno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni.

e) Rinnovo delle misure

Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, le misure adottate non possono restare in vigore per più di un anno, ma devono essere nuovamente richieste.

f) deroghe

I limiti quantitativi non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, purchè questi siano stati spediti prima della richiesta di consultazioni.

g) Ruolo del Comitato Tessili

L'avvio di consultazioni e le misure di salvaguardia sono adottate ed applicate con il concorso del Comitato Tessili, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Appendice 2: Riferimenti normativi per le salvaguardie.

- Reg.3285/94: Regolamento generale di salvaguardia Esclude: paesi non membri WTO, prodotti tessili.
- Reg. 519/94: Regolamento generale di salvaguardia per i paesi non membri del WTO. Esclude: Repubblica Popolare Cinese, prodotti tessili.
- Reg. 3030/93: Regolamento specifico di salvaguardia per i prodotti tessili. Esclude: Repubblica Popolare Cinese.
- Reg. 138/03: Regolamento specifico di salvaguardia per i prodotti tessili provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.
- Reg. 427/03: Regolamento transitorio di salvaguardia per i prodotti cinesi non soggetti a limitazioni quantitative.

Appendice 3: Contatti operativi

Ministero delle Attività Produttive- Direzione Generale Politica Commerciale.

- Divisione 1 (Antidumping, Salvaguardie, TPSSM) polcom1@mincomes.it
- Pasquale De Micco (demicco@mincomes.it), (+39 065993 2591)
- Paolo Passerini (p.passerini@mincomes.it), (+39 065993 2529)
- Divisione 3 (politiche commerciali per tessili e acciaio)
- Giuseppe Lorenzini (polcom3@mincomes.it), (+39 065993 2202)
- Paola Brunetti (polcom3@mincomes.it), (+39 065993 2202).

Fonte: Ice (www.ice.it) e Ministero delle Attività Produttive (www.mincomes.it)



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per la Politica Commerciale

Divisione I

STRUMENTO DI SALVAGUARDIA PROVVISORIO SUI PRODOTTI DALLA CINA REG. (CE) 427/2003: MODUS OPERANDI PER LE IMPRESE E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Questo prontuario vuole suggerire come agire a quelle imprese che si sentono danneggiate da un incremento considerevole di un determinato prodotto¹ di origine cinese sul mercato comunitario. Ecco una lista della azioni da intraprendere:

1. Rivolgersi subito alla Associazione nazionale di categoria che raggruppa i produttori italiani della merce considerata, per avere l'appoggio della maggior parte degli altri produttori nazionali.
2. E' importante circoscrivere il prodotto su cui si vuole richiedere la salvaguardia: ogni prodotto ha diversi modelli e tipologie simili che sono direttamente competitivi tra loro. Si deve delineare l'insieme dei prodotti simili che verranno definiti "*product concerned*" e su cui si richiede la salvaguardia. Tale insieme di prodotti simili sarà costituito da uno o più codici doganali ben determinati su cui le dogane comunitarie, se la procedura sarà coronata da successo, imporranno la salvaguardia.
3. E' fortemente raccomandato che l'Associazione di categoria nazionale cerchi il sostegno anche delle Associazioni di categoria degli altri Stati Membri dell'UE e, ove esista, dell'Associazione di categoria europea. L'indagine ha più possibilità di avere il sostegno quanto più vi partecipano attivamente tutte le imprese produttrici a livello europeo. Se non si riesce ad avere un coordinamento a livello europeo, si può provare a partire dal livello nazionale,

ma in questo caso la coesione tra le imprese nazionali deve essere molto stretta.

4. Raccogliere con l'aiuto delle associazioni di categoria coinvolte gli elementi di prima evidenza necessari per avviare l'indagine della Commissione. Ecco un elenco delle principali informazioni da fornire alla Commissione o allo Stato Membro (l'elenco non ha pretesa di esaustività, ma è solo indicativo delle principali variabili che devono essere sottoposte all'esame della Commissione e degli Stati Membri):

- flussi di importazione dalla Cina verso l'UE degli ultimi 3-5 anni (deve essere visibile l'incremento delle importazioni dalla Cina);
- evoluzione (al ribasso) dei prezzi Europei e dei prezzi all'export cinesi in Europa (il confronto tra i due prezzi determina l'*undercutting*, uno degli indicatori di danno)²;
- situazione di crisi (o minaccia di crisi) dell'industria europea (dati oggettivi sui profitti del settore in Europa, cash flow, fatturato, costi di produzione, licenziamenti, chiusure di fabbriche, riduzioni delle capacità, investimenti, ecc...), come richiesto dall'art. 2.2 punto c.

Nel caso in cui non vi sia coordinamento a livello europeo, l'associazione nazionale può presentare allo Stato Membro i dati riferiti alla sola Italia, successivamente tramite incontri con i Servizi della commissione, si cercherà di estendere l'analisi preliminare al mercato interno comunitario. In questo caso però, l'Autorità italiana considererà "solida" la partecipazione del proprio settore industriale nel caso in cui i ricorrenti che chiedono la salvaguardia costituiscano almeno il 50% dell'industria nazionale del prodotto in esame.

5. Raccolti tali elementi di prima evidenza, la documentazione dovrà pervenire in prima battuta allo Stato Membro (o a più Stati Membri se sono coinvolti diversi Paesi), che provvederà a formalizzare la richiesta di apertura ufficiale dell'indagine ai Servizi della Commissione. E' importante un costante dialogo e coordinamento tra imprese, Associazione di categoria e Stato Membro anche durante la fase di raccolta dei dati (lo Stato Membro potrà dialogare con i Servizi della Commissione per comprendere se la documentazione è efficace o necessita di ulteriori approfondimenti).

¹ Il prodotto può appartenere a qualunque settore, eccetto quello tessile, calzaturiero, vasellame e porcellane, che hanno una normativa ad hoc (per i tessili la salvaguardia si applica attraverso il Reg. 138/03, mentre gli altri 3 settori rientreranno nel TPSSM dal 2005).

² I dati forniti per questi 2 punti devono essere verificabili, ossia le fonti devono essere oggettive (es. Istat o Eurostat)

NOTE:

a) E' molto importante il coordinamento tra le Associazioni di categoria dei diversi Stati Membri, perché le decisioni sulla Salvaguardia devono essere votate a maggioranza, quindi quanti più Paesi vengono coinvolti e sensibilizzati all'indagine, maggiore potrà essere il supporto alla Salvaguardia.

b) Per fornire i dati, le informazioni o le richieste di salvaguardia non è necessario compilare nessun formulario predisposto dal Ministero, è sufficiente utilizzare la carta intestata propria di ogni azienda o dell'associazione, e naturalmente, fornire la documentazione suddetta.

c) L'Autorità nazionale presenterà e sosterrà, previo il rispetto delle condizioni di prima evidenza, l'avvio dell'indagine sulla salvaguardia. Una volta avviata l'indagine, in vista dell'imposizione delle misure di salvaguardia, l'Autorità nazionale procederà all'esame della situazione dell'intero mercato comunitario e soprattutto nazionale (quindi non solo verrà valutata la situazione dell'industria produttrice della merce considerata, ma anche l'impatto di eventuali misure su utilizzatori, importatori e consumatori), grazie anche al report che la Commissione presenterà a tutti gli Stati Membri: se le misure di salvaguardia saranno nell'interesse nazionale e comunitario si darà un sostegno all'opportunità di introdurre dazi e/o quote tariffarie, altrimenti l'Autorità nazionale darà parere contrario ad ogni misura difensiva.

d) L'Autorità competente in materia per l'Italia è:

Ministero Attività Produttive – D.G. Politica Commerciale – Divisione I

e-mail: polcom1@mincomes.it – Fax: 06 – 59932500

Punti di contatto operativi:

- Avv. Pasquale De Micco (tel. 06 – 59932591)
- Dr. Paolo Passerini (tel.: 06 - 59932529)

A cura di:

Paolo Passerini